

XVII.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Presentazione di progetti di legge — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del disegno di legge: « Convenzione con la Società anonima italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo "Hinterland" » (N. 24) — Parlano i senatori Gadda, relatore, Pierantoni ed il ministro degli affari esteri — L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione » (N. 45) — Parlano il senatore Pisa ed il ministro del tesoro — L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1900 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della Colonia » (N. 44) — Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari » (N. 43) — Presentazione di progetti di legge — Incidente sull'ordine del giorno; proposta del senatore Saredo per il progetto di legge N. 38 — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Concessione a taluni comuni della provincia di Porto Maurizio di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori contemplati nel rispettivo piano regolatore » (N. 38) — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, della guerra, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, un disegno di legge riguardante i « Segretari ed altri impiegati comunali e provinciali ».

A nome ancora del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con me, ho inoltre l'onore di presentare i seguenti disegni di legge:

« Prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili;

« Provvedimenti per la spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma ricoverati negli ospedali della capitale ».

A nome poi del ministro di agricoltura, industria e commercio ho l'onore di presentare i seguenti altri disegni di legge:

« Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini;

« Proroga delle elezioni della Camera di commercio di Roma »;

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1899

« Disposizione per la concessione definitiva delle terre del Montello nella provincia di Treviso ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni per la concessione definitiva delle terre del Montello nella provincia di Treviso; questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici;

2. Proroga delle elezioni della Camera di commercio di Roma. Anche questo disegno di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici;

3. Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini; progetto che pure sarà stampato e distribuito agli Uffici;

4. Provvedimenti per la speditività degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati negli ospedali della capitale; progetto che sarà stampato e distribuito agli Uffici;

5. Sui segretari ed altri impiegati comunali e provinciali; anche questo progetto, come gli altri, sarà stampato e distribuito agli Uffici;

6. Prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta delle acque potabili. Questo progetto di legge sarà mandato, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri chiede che venga invertito l'ordine del giorno e si dia la precedenza alla discussione del progetto di legge che ha per titolo: « Convenzione con la Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo *hinterland* ».

Se non si fanno opposizioni, s'intende approvata la proposta del signor ministro degli affari esteri.

Discussione del disegno di legge: « Convenzione con la Società anonima italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della

gestione delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo "hinterland" » (N. 24).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Convenzione con la Società anonima del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo *hinterland* ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal 1° maggio 1898, la Convenzione firmata a Roma il 25 maggio 1898 relativa alla concessione da parte del R. Governo alla Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) delle città e dei territori del Benadir, e del rispettivo *hinterland*.

Convenzione tra il regio Governo e la Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana).

Premesso:

che fra il regio Governo italiano ed i signori cav. Giorgio Mylius, comm. dott. S. B. Crespi, cav. Angelo Carminati, quali delegati dai promotori della Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana), interveniva, il 15 aprile 1896, un accordo preliminare avente per oggetto la gestione del Benadir; che successivamente aveva luogo con istromento in data 25 giugno 1896, approvato dal Tribunale di Milano il 24 luglio 1896, la costituzione della Società anzidetta;

e che del suddetto accordo vuole ora farsi constare in regolare atto tra il Governo e l'attuale rappresentanza legale della Società.

Fra il regio Governo rappresentato dal presidente del Consiglio e dai ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro e della marina, e i signori conte A. Sanseverino Vimercati, presidente; cav. Giorgio Mylius, vice-presidente; cav. Angelo Carminati, amministratore delegato; comm. dott. S. B. Crespi, consigliere, componenti il Consiglio d'amministrazione della Società, si conviene quanto segue:

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1899

Art. 1. Il Governo si obbliga di immettere la Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana), con sede in Milano, nella gestione delle città e dei territori del Benadir col rispettivo *hinterland*, sì e come la gestione stessa vi è di fatto dal Governo esercitata; e ciò a rischio della Società e senza garanzia.

La Convenzione avrà effetto dal 1° maggio 1898.

Da parte sua, la Società si obbliga di provvedere all'incremento civile e commerciale della Colonia, dando conto particolareggiato di questa sua azione al Governo italiano, che avrà sempre il diritto di vigilare sull'operato della Società. Questa dovrà inoltre promuovere nei modi più opportuni la vita economica dei paesi concessile, eseguendo a tal uopo tutte le opere che crederà necessarie.

Il non essere prestabilito un programma particolareggiato dell'opera della Società valevole a raggiungere i fini sovra indicati, non menoma l'obbligo suo legale di fare quanto potrà essere riconosciuto doveroso, avuto ad ogni cosa il debito riguardo, e ciò sotto le sanzioni di legge.

In caso di disaccordo, la controversia sarà risolta nei modi e forme di cui all'art. 17.

Art. 2. Il Governo pagherà alla Società dal 1° maggio 1898 al 30 aprile 1910 l'annua somma di franchi oro 400,000, e dal 1° maggio 1910 al 16 luglio 1946 franchi oro 350,000 all'anno, sia per il mantenimento delle stazioni esistenti come per quelle che la Società crederà di fondare in seguito.

Art. 3. Qualora il territorio di Lugh resti incluso nella zona di influenza italiana, ed ancora quando in conseguenza di futuri trattati dovesse passare ad altro Stato, restando all'Italia il diritto di mantenervi una stazione commerciale, la gestione del territorio di Lugh, nel primo caso, e della stazione commerciale italiana di Lugh, nel secondo caso, spetterà ed incomberà con tutti i diritti ed oneri alla Società, come per le altre stazioni.

Art. 4. Il Governo si varrà della Società, e farà tenere ad essa regolarmente la somma occorrente pel pagamento delle annualità dovute ai Sultani di Obbia e di Alula, in talleri 3600 di M. T. complessivamente; e questo finché il Governo avrà un tale obbligo verso i detti Sultani.

Art. 5. Il Governo applicherà, di fronte alla Società, l'art. 3° del protocollo italo-britannico del 24 marzo 1891 (1).

Art. 6. Il Governo darà le miniere in libero e gratuito godimento alla Società, con facoltà di trasferirne la concessione a terzi, previo consenso del Governo medesimo se questi fossero stranieri. Il detto godimento e la detta concessione a terzi non avranno una durata superiore a quella della gestione della Società.

Il Governo darà pure alla Società la gratuita facoltà di occupare tutte le terre che saranno riconosciute demaniali alla presa di possesso da parte della Società, e tutti quegli immobili dei quali esso abbia ottenuto o sia per ottenere il godimento o l'uso dal Sultano di Zanzibar. Delle dette terre la Società potrà fare concessioni in uso per una durata non superiore a quella sua gestione, a italiani, o ad indigeni dipendenti e residenti nella Colonia. Potrà altresì concederle a stranieri, purchè con durata non eccedente il periodo della sua gestione, e previa l'approvazione del Governo.

Le concessioni che eccedano, per il tempo, la durata della gestione della Società, tanto se da farsi a stranieri, come a italiani, spetteranno sempre al Governo, d'accordo colla Società.

Art. 7. La Società esigerà per proprio conto i diritti doganali, in base ai vigenti trattati, nonchè le tasse in vigore; potrà anche applicare nuovi tributi o sopprimere quelli esistenti, e diminuire i diritti doganali, previa l'approvazione del Governo.

Art. 8. I prodotti originari dei paesi cui si riferisce la presente convenzione saranno alla loro importazione nel Regno soggetti allo stesso regime doganale di quelli della Colonia Eritrea.

Art. 9. La Società si obbliga:

- a) ad inalberare la bandiera nazionale;
- b) a pagare al Sultano di Zanzibar il canone annuo di rupie 120 000, o quella minor somma che venisse in seguito convenuta;
- c) a pagare le annualità dovute ai Sultani di Obbia e di Alula, come è detto all'art. 4;

(1) « Il y aura dans la station de Kismayu et son territoire égalité de traitement entre sujets et protégés des deux pays, soit pour leurs personnes, soit à l'égard de leurs biens, soit enfin en ce qui concerne l'exercice de toute sorte de commerce et industrie ».

d) a conservare in regolari condizioni di manutenzione i fabbricati tutti che avrà ricevuti in uso dal Governo;

e) a mantenere almeno 600 guardie per la sicurezza interna della colonia;

f) ad amministrare la giustizia in base alle norme in vigore nelle città e nei territori che le vengono concessi in gestione;

g) ad applicare gli atti generali di Berlino (26 febbraio 1885) e di Bruxelles (2 luglio 1890) per tutto quanto riguarda la tratta degli schiavi ed il commercio delle armi da fuoco e delle bevande spiritose;

h) ad assumere il servizio postale in base alle condizioni stabilite dall'Unione postale.

Art. 10. Il Governo non assume verun obbligo contrattuale di difendere la colonia da attacchi esterni, ma si riserva piena libertà di azione per quei provvedimenti che crederà di adottare nell'interesse generale.

Art. 11. Su domanda del Governo, la Società sarà obbligata, sia a sfrattare dalla Colonia qualunque persona italiana o straniera, sia a consegnare ai funzionari del Governo medesimo qualunque delinquente che vi si fosse rifugiato.

Art. 12. Lo statuto della Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) è qui allegato come parte integrante della presente convenzione.

Niun cambiamento potrà essere introdotto in detto statuto, sotto pena di decadenza, senza che prima abbia riportato l'assenso del Ministero degli affari esteri.

Art. 13. Il Governo non assume responsabilità di sorta per qualsiasi operazione di credito che la Società facesse anche nell'interesse della Colonia; e la Società, a garanzia di siffatte operazioni, non potrà mai impegnare che le sue proprietà private o le sue ragioni di credito.

Art. 14. La presente convenzione, che andrà in vigore col 1° maggio 1898, durerà sino al 16 luglio 1946, e s'intenderà sciolta di pien diritto, senza alcun bisogno di reciproche intimazioni, allo scadere del termine sopra indicato. Sarà per altro in facoltà del Governo di rescinderla il 16 luglio 1921, con preavviso di due anni, quando volesse esercitare il proprio dominio ed amministrare direttamente le città e i territori contemplati nella presente convenzione; od anche quando credesse di non più esercitare il suo diritto di opzione verso il Sul-

tano di Zanzibar, di cui alla convenzione 12 agosto 1892.

La facoltà di rescindere la presente convenzione è data anche alla Società, dopo dodici anni, a decorrere dal 1° maggio 1898 mediante il preavviso di un anno.

Art. 15. Le opere stabili costruite per iniziativa ed a spese della Società, e tali per la loro natura da migliorare le condizioni dell'esercizio, saranno allo scadere del contratto accettate dal Governo e pagate a prezzo di stima, semprechè l'esecuzione delle opere e i progetti relativi abbiano previamente riportata l'approvazione di esso, salvi sempre alla Società, per le opere non accettate, i suoi diritti verso i terzi.

Art. 16. Quando la rescissione abbia luogo per volontà del Governo, dopo i ventitre anni, ai termini dell'art. 14 della presente convenzione, la Società avrà diritto a percepire, anche per le opere compiute senza autorizzazione del Governo, la minor somma tra lo speso e il maggior utile per l'esercizio della Colonia, a giudizio degli arbitri.

Nessuna indennità sarà dovuta dal Governo, se la rescissione della presente convenzione sarà dovuta a fatto o a colpa della Società.

Art. 17. Il valore delle opere da rimborsarsi sarà determinato da tre arbitri. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro; i due arbitri così nominati sceglieranno il terzo, e, nel caso di disaccordo nella scelta, questa sarà deferita al presidente della Cassazione di Roma, ove sarà la sede arbitrale.

Sarà del pari sottoposta al giudizio arbitrale qualunque contestazione di diritto privato fosse per sorgere fra il Governo e la Società nella esecuzione o interpretazione della presente convenzione.

Agli arbitri è data facoltà di giudicare anche come amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Art. 18. La Società dovrà rispettare le leggi dello Stato e i trattati vigenti e quegli altri trattati che il Governo credesse opportuno di concludere o promulgare.

Nel caso di conflitti, liti, difficoltà, tra la Società e il Sultano di Zanzibar, o i capi delle varie tribù, o le autorità inglesi nel territorio limitrofo, la Società dovrà rimettersi, per quanto la concerne, al giudizio del Ministero degli affari esteri.

Spetterà agli arbitri il giudicare, in caso di dissenso delle parti, se la convenzione abbia patito alterazioni sostanziali a cagione dei nuovi trattati o della soluzione data agli eventuali conflitti. Nel caso di responso affermativo, la Società avrà il diritto di chiedere la risoluzione anticipata della convenzione col rimborso del valore delle opere fatte.

Art. 19. L'atto di costituzione della Società sarà registrato con la tassa fissa di una lira.

Saranno esenti da imposta di ricchezza mobile gli stipendi pagati alla Società dai suoi impiegati abitualmente residenti nella Colonia.

Art. 20. La Società avrà facoltà di ritirare dai depositi governativi, e possibilmente da quelli di Massaua, al prezzo di costo, le armi e munizioni che il Governo riconoscerà strettamente necessarie per la sicurezza delle stazioni. Per altro alla Società stessa è vietato qualsiasi commercio di armi.

Art. 21. Il Governo procurerà di tenere uno stazionario sulla costa o nelle acque di Zanzibar.

Art. 22. La presente convenzione e i privilegi da essa derivanti non sono trasferibili dalla Società a terzi.

Art. 23. La presente convenzione sarà registrata colla tassa di una lira, e non sarà valida se non dopo essere stata approvata per legge.

Roma, li 25 maggio 1898.

ALFONSO SANSEVERINO VIMERCATI.

GIORGIO MYLIUS.

Dott. SILVIO BENIGNO CRESPI.

ANGELO CARMINATI.

RUDINI.

VISCONTI-VENOSTA.

BRANCA.

LUZZATTI.

A. DI SAN MARZANO.

STATUTO

della Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana)

(trascritto il 24 luglio 1896, sotto il n. 669
nella Cancelleria del Tribunale di Milano).

TITOLO I.

Costituzione, oggetto, sede, durata.

Art. 1. È costituita una Società anonima denominata *Società anonima commerciale italiana del Benadir* (Somalia italiana).

Art. 2. La Società ha per iscopo di promuovere le industrie e i commerci nel Benadir col rispettivo *hinterland*, dando esecuzione alla relativa convenzione stipulata fra il regio Governo e la Società.

Ove la detta convenzione non potesse, per ragioni qualsiasi, essere eseguita, la Società verrà sciolta.

Art. 3. La Società ha la sua sede in Milano.

Art. 4. La durata della Società è di anni 50 dal giorno della sua costituzione.

Potrà essere prorogata, quando si proroghi la durata della convenzione col regio Governo.

TITOLO II.

Capitale sociale.

Art. 5. Il capitale sociale è di lire un milione (1,000,000) rappresentato da 4000 azioni, da L. 250 cadauna. Potrà essere aumentato con deliberazione da prendersi colle norme del secondo alinea dell'art. 13, escluso il diritto di recesso dei dissenzienti, quando la deliberazione non porti obbligo in essi di nuovi versamenti.

Art. 6. I primi tre decimi delle azioni saranno versati all'atto della sottoscrizione. Il rimanente sarà versato per decimi a richiesta del Consiglio di amministrazione, con preavviso di un mese, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in quegli altri periodici che il Consiglio crederà opportuno. Il Consiglio di amministrazione curerà che l'avviso sia recapitato al domicilio notificato per ogni azionista. Dovranno decorrere almeno 30 giorni dall'una all'altra richiesta dei versamenti.

Sui versamenti in ritardo starà a carico dei sottoscrittori l'interesse del 7 (sette) per cento in ragione d'anno, salvo sempre il disposto dell'art. 168 del Codice di commercio.

Art. 7. Le azioni sono nominative e indivisibili. Esse sono staccate da un libro a matrice munito di numero d'ordine e firmate da due consiglieri di amministrazione. Due terzi almeno delle azioni dovranno essere sempre al nome di cittadini italiani e da essi possedute.

Art. 8. Il trapasso delle azioni dev'essere previamente acconsentito dal Consiglio di amministrazione e si effettua mediante dichiarazione nel registro dei soci, firmata dal cedente

e dal cessionario. Per ogni trapasso verrà rilasciato un nuovo certificato.

Per il caso di morte di un azionista, il trapasso delle azioni seguirà a termini dell'art. 169 alinea 3° del Codice di commercio, purchè non si ecceda con tale trapasso il limite fissato quanto alla nazionalità dei possessori. In caso contrario, si provvederà dagli eredi al collocamento delle azioni d'accordo col Consiglio.

Il Consiglio d'amministrazione potrà richiedere che la nazionalità e la capacità giuridica delle parti siano debitamente provate.

TITOLO III.

Assemblea generale.

Art. 9. L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti.

Tutti gli azionisti al corrente coi versamenti hanno diritto di intervenire all'assemblea.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Nessuno può, però, sia in proprio sia per procura, avere più di 1000 voti.

Gli amministratori non hanno voto nell'approvazione del bilancio e in quelle altre deliberazioni, nelle quali fossero personalmente interessati.

Art. 10. L'assemblea generale:

a) discute, modifica, approva i bilanci, uditata la relazione dei sindaci;

b) surroga gli amministratori, che escono d'ufficio;

c) nomina i sindaci e ne determina la retribuzione;

d) delibera sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della Società, sulla fusione sua con altra Società, sulla reintegrazione, aumento o riduzione del capitale sociale, sul cambiamento dell'oggetto della Società e, in generale, sopra ogni altra modificazione statutaria;

e) delibera inoltre sopra ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Art. 11. L'assemblea generale è convocata in via ordinaria ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli oggetti di cui alle lettere *a*, *b*, *c* dell'articolo precedente.

Può essere inoltre convocata ogni qual volta occorra, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, o sulla domanda fatta da tanti azio-

nisti, che rappresentino, almeno, il quarto del capitale sociale.

Nel caso di convocazione per domanda di azionisti, dovranno, nella domanda stessa, essere indicati gli argomenti da trattarsi e la convocazione dovrà farsi entro il termine di un mese dalla sua presentazione al Consiglio.

Art. 12. La convocazione delle assemblee generali viene fatta mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e mediante lettera al domicilio dichiarato per ogni azionista.

Tanto la pubblicazione quanto la comunicazione per lettera dell'avviso deve seguire non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, non compresi il giorno della pubblicazione, nè quello dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alla deliberazione dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

Art. 13. L'assemblea generale è legalmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il decimo degli azionisti, che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Però, per le nomine alle cariche sociali, basta la maggioranza relativa e, a parità di voti, decide la sorte.

Quando poi si tratti di deliberare sopra alcuni degli oggetti, di cui alla lettera *d* dell'art. 10, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno il sesto degli azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e la relativa deliberazione per essere valida deve raccogliere la maggioranza di tre quarti dei voti.

Art. 14. Qualora l'assemblea generale non risultasse legalmente costituita, per mancanza del numero prescritto, a termine del precedente articolo, il Consiglio d'amministrazione dovrà convocarne, entro quindici giorni, una seconda, la quale potrà validamente deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

Però, anche in questo caso, trattandosi degli oggetti di cui alla lettera *d* dell'art. 10, è ne-

cessaria per la validità delle deliberazioni la maggioranza di almeno tre quarti dei voti.

Art. 15. Qualora l'ordine del giorno di un'assemblea generale non possa essere esaurito nel giorno dell'adunanza, l'assemblea può essere continuata nel giorno seguente. Se ciò non fosse possibile, il giorno della continuazione dell'assemblea sarà fatto noto cinque giorni prima mediante avviso per lettera al domicilio di ogni azionista.

Art. 16. La presidenza dell'assemblea generale viene assunta dal presidente o vice presidente del Consiglio d'amministrazione, ovvero, qualora fosse egli assente od impedito, dal consigliere più anziano di età.

Il presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori. Egli sceglie anche un segretario, il quale può essere non azionista.

Le votazioni per la nomina alle cariche sociali devono sempre essere fatte per schede segrete.

Art. 17. Le deliberazioni dell'assemblea generale, prese in conformità del presente statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I dissenzienti hanno, però, il diritto di recedere dalla Società nei casi determinati dalla legge, salvo il disposto degli art. 4 e 5 del presente statuto.

Art. 18. Le deliberazioni dell'assemblea generale debbono risultare da verbale, che dovrà essere riportato sopra apposito registro e firmato dal presidente o dal segretario dell'assemblea stessa.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni dell'assemblea generale saranno rilasciati e certificati conformi dal presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, e dal segretario di detto Consiglio.

TITOLO IV.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 19. La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea generale degli azionisti.

I consiglieri devono essere cittadini italiani dimoranti in Italia, nella colonia Eritrea o nella colonia del Benadir.

Art. 20. Ciascun membro del Consiglio d'amministrazione, prima di entrare in carica, deve depositare 80 azioni nella cassa della Società o di altro istituto, che verrà designato dall'assemblea. Le dette azioni restano vincolate a favore della Società per tutto il tempo in cui il consigliere rimane in carica, e fino a che non sia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio a cui prese parte.

Art. 21. Gli eletti a costituire il primo Consiglio durano in carica fino a tutto il 1899, alla fine del quale esercizio si procederà alle elezioni generali dei consiglieri.

I consiglieri così nominati durano in carica per quattro anni e le rinnovazioni avverranno, metà, dopo il primo biennio, e, per l'altra metà, dopo il secondo biennio. Essendo gli uscenti in numero dispari, la rinnovazione dei consiglieri, per il primo biennio, seguirà per il numero intero maggiore della metà.

Il turno d'uscita, sino a tanto che esso non possa essere determinato dalla anzianità della carica, viene stabilito mediante sorteggio.

I consiglieri uscenti di carica sono rieleggibili. In caso di vacanza di un posto di consigliere, si procede a termini dell'art. 125 del Codice di commercio. Qualora il Consiglio fosse ridotto a tre membri, si dovrà radunare l'assemblea per procedere alle nuove nomine.

Art. 22. Il Consiglio elegge annualmente fra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente. Però, il presidente ed il vice-presidente del primo Consiglio rimangono, come esso, in carica per quattro anni.

Il Consiglio elegge pure annualmente un segretario, che può essere scelto all'infuori delle persone dei consiglieri ed anche retribuito.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dal vice-presidente o, in mancanza anche di questo, dal più anziano di età dei membri presenti.

Il presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società davanti al regio Governo, e a qualsiasi autorità, come davanti ai terzi.

Art. 23. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio si riunisce qualunque volta l'interesse della Società lo richieda, oppure quando ne venga fatta domanda alla Presidenza da almeno due consiglieri d'amministrazione o dai sindaci.

Art. 24. Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio mediante avviso, nel quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli oggetti da trattarsi.

Tale avviso sarà dato almeno sette giorni prima, se per lettera, o tre giorni prima, se per telegramma.

In caso d'urgenza, il presidente, o chi ne fa le veci, può, senza convocare il Consiglio, provocare una deliberazione per mezzo di votazione fatta per iscritto.

Però, per la validità di tale deliberazione, è necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica.

Art. 25. Il consigliere che risiedesse o che si trovasse nelle colonie, può farsi rappresentare di volta in volta alle sedute del Consiglio da altro consigliere, dandogli all'uopo procura per lettera o per telegramma.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 26. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione devono essere prese a maggioranza dei consiglieri presenti e rappresentati.

In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Art. 27. Le deliberazioni saranno registrate in un apposito libro dei verbali, tenuto nelle forme di legge, e saranno firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, o dal segretario.

Le deliberazioni prese per iscritto senza convocazione del Consiglio saranno pure riportate nel libro dei verbali colla firma del presidente e del segretario, e saranno conservate quali allegati del verbale le risposte dei consiglieri, delle quali sarà fatto espresso cenno nel verbale medesimo, colla indicazione del nome di ogni consigliere e della data del voto.

Gli estratti dai verbali firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario del Consiglio, fanno prova ovunque occorra produrli.

Art. 28. Il Consiglio d'amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione (in quanto non siano dallo statuto o dalla legge riservate alla Assemblea generale) per il raggiungimento degli scopi sociali e in armonia colle convenzioni regolanti i rapporti della Società col regio Governo.

In ispecie:

a) delibera tutti i provvedimenti occorrenti per la prosperità della colonia e stabilisce in via di massima l'estensione delle operazioni sociali;

b) compila ed emana i regolamenti e dà le disposizioni necessarie per la loro esecuzione;

c) regola e verifica le spese generali della Società, l'ammontare degli utili e le riserve, e compila i bilanci;

d) convoca le assemblee generali;

e) stabilisce l'organico del personale dipendente dalla Società e ne determina in apposito regolamento gli obblighi e le attribuzioni;

f) nomina i governatori e sotto-governatori della colonia, gli alti funzionari, i commissari commerciali e gli impiegati tutti, con quei titoli, facoltà e attribuzioni che crederà di determinare, salvo, per la nomina dei governatori e sotto-governatori, l'approvazione del Governo, e sotto la condizione che dessi, come tutti gli alti funzionari, siano cittadini italiani;

g) provvede all'acquisto e alla vendita di beni immobili; assente iscrizioni, cancellazioni di ipoteche. Dà a godimento ed uso le terre demaniali, secondo le convenzioni col regio Governo;

h) conferisce mandato generale di procura con facoltà di firmare in nome della Società. Autorizza qualunque azione giudiziaria;

i) dà al Governo conto particolareggiato della sua azione [civile] e commerciale nel territorio affidatogli.

Art. 29. Il Consiglio può costituire nel proprio seno, quando lo creda opportuno, un comitato al quale potrà deferire le facoltà che esso crederà opportune per il più sollecito disbrigo degli affari.

Può, del pari, il Consiglio delegare sotto propria responsabilità le sue facoltà anche ad uno dei suoi membri, il quale agirà colla firma sociale, quale amministratore delegato.

Art. 30. Al Consiglio, oltre la partecipazione agli utili di cui all'art. 36, verrà assegnata la somma di L. 6000 da essere ripartita fra i suoi membri, secondo il regolamento particolare che verrà dallo stesso Consiglio deliberato.

Art. 31. Le attribuzioni dei governatori e sotto-governatori per i territori del Benadir, quali autorità delegate per l'esercizio dei diritti

e dei doveri della Società in relazione alla convenzione col regio Governo, sia nell'interesse commerciale, sia per l'esercizio della podestà politica, giudiziaria e di polizia, verranno dal Consiglio d'amministrazione determinate in speciali regolamenti.

Art. 32. La firma sociale è collettiva, e, per essere legalmente obbligatoria per la Società, devono in essa concorrere due membri del Consiglio o le persone che verranno a ciò delegate, salvo il disposto dell'art. 29

TITOLO V.

Sindaci.

Art. 33. L'assemblea generale ordinaria nomina ogni anno tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi hanno le attribuzioni e doveri stabiliti dagli articoli 178 e 184 e relativi del Codice di commercio.

I sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili.

TITOLO VI.

Bilancio — Riparto degli utili.

Art. 34. L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 30 novembre 1897.

Il Consiglio d'amministrazione presenterà ai sindaci, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale, che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio, redatto in conformità alle disposizioni del Codice di commercio, unitamente al conto profitti e perdite.

Art. 35. Ogni azionista ha diritto di esaminare il bilancio, che dovrà all'uopo essere depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della Società, durante i quindici giorni precedenti all'assemblea generale, e finchè sia approvato.

Art. 36. L'eccedenza dell'attivo sul passivo, detratte tutte le tasse, spese, stipendi e gratificazioni e gli oneri tutti di qualsiasi specie, costituisce l'utile netto della Società, che viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota da fissarsi dal Consiglio di amministrazione e che non deve essere inferiore del 5 (cinque) per cento viene assegnata al fondo di riserva, sinchè questo non abbia

raggiunto la proporzione prevista dall'art. 182 del Codice di commercio;

b) viene poscia prelevata una somma corrispondente al 6 (sei) per cento del capitale versato da essere distribuita agli azionisti a titolo di dividendo ordinario.

Sulla eventuale rimanenza:

I. Viene innanzi tutto assegnata al Consiglio d'amministrazione una somma equivalente al 10 per cento dell'intero utile netto, dedottavi l'assegnazione al fondo di riserva e ripartibile fra i suoi membri in base a speciali regolamenti.

II. Altro 10 per cento è messo poi a disposizione del Consiglio per gratificazioni agli impiegati della Società ed alle persone che hanno reso utili servizi, da essere loro assegnato se e come il Consiglio crederà, senza che ciò costituisca un diritto per chicchessia.

III. Il residuo sarà ripartito nel modo che verrà deliberato dall'assemblea.

Art. 37. Il pagamento dei dividendi viene effettuato dopo approvato il bilancio, nel termine che verrà fissato dall'assemblea generale, presso la sede centrale, e nei luoghi che saranno indicati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38. I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, sono devoluti alla Società.

TITOLO VII.

Liquidazione.

Art. 39. Oltre i casi previsti dalla legge per lo scioglimento e la liquidazione della Società, potrà questa essere deliberata, anche prima del termine fissato, quando cessi la concessione governativa sul Benadir.

Quando, ad onta di ciò, la maggioranza prescritta dal secondo alinea dell'art. 13 deliberi la continuazione della Società, i soci dissenzienti avranno diritto di essere rifiuti delle loro quote sociali, in base all'ultimo bilancio.

Art. 40. Nel caso di scioglimento, l'assemblea, a maggioranza anche relativa di voti, procederà alla nomina dei liquidatori, ne determinerà le attribuzioni e fisserà le modalità della liquidazione, stabilendo il termine entro il quale dovranno essi rendere i conti.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1899

TITOLO VIII.

Contestazioni.

Art. 41. Tutte le contestazioni fra gli azionisti e la Società intorno all'esecuzione dello statuto, saranno decise dalle autorità giudiziarie di Milano, quale luogo di domicilio della Società.

Allegati alla Relazione ministeriale

I.

Accordo provvisorio per la gestione del Benadir.

Milano, 1 ottobre; Roma, 3 ottobre 1898.

Premesso che fra il regio Governo e la Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) è stata firmata il 25 maggio 1898 una convenzione per la concessione, da parte del Governo, alla detta Società delle città e dei territori del Benadir e rispettivo *hinterland*;

Premesso che il disegno di legge per l'approvazione di tale convenzione non ha potuto essere discusso dal Parlamento;

Fra il regio Governo rappresentato dal Presidente del Consiglio e dai ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro e della marina, e i signori conte A. Sanseverino Vimercati, presidente, cavaliere Giorgio Mylius, vicepresidente, cav. Angelo Carminati, amministratore delegato, comm. dott. S. B. Crespi, consigliere, componenti il Consiglio d'amministrazione della Società, si è convenuto quanto segue:

Art. 1. Ferma restando, salva, da parte del regio Governo, la espressa riserva della approvazione parlamentare, la convenzione tra il regio Governo e la Società anonima commerciale italiana del Benadir, firmata a Roma il 25 maggio 1898, è intanto concessa alla Società stessa la gestione provvisoria del Benadir nei precisi termini e nelle precise condizioni risultanti dalla detta convenzione, in quanto siffatta gestione provvisoria non implichi impegni che eccedano la durata della gestione medesima.

Art. 2. Il presente accordo avrà effetto dal 1° maggio 1898 fino al 31 dicembre p. v., salva, per il regio Governo, la facoltà di protrarne

ulteriormente la durata, non oltre, però, il 30 giugno 1899, qualora il Parlamento non avesse ancora deliberato sul predetto disegno di legge.

Mancando pel 30 giugno 1899 l'approvazione parlamentare sul predetto disegno di legge, la Società si intenderà svincolata dalla convenzione del 25 maggio 1898.

Art. 3. Nel caso che venga a mancare l'approvazione del Parlamento, non potrà il presente accordo provvisorio produrre, a favore della Società, alcun diritto a compenso o indennità, nè per opere intraprese, nè per spese incontrate, nè per qualsiasi altro titolo in dipendenza dall'accordo stesso.

Milano, 1° ottobre - Roma, 3 ottobre 1898.

SANSEVERINO
GIORGIO MYLIUS
Dott. SILVIO BENIGNO CRESPI
A. CARMINATI.

PELLOUX
N. CANEVARO
CARCANO
VACHELLI
G. PALUMBO.

II.

Proroga al 31 dicembre 1899 dell'accordo provvisorio per la gestione del Benadir.

Roma, 11 ottobre; Milano, 13 ottobre 1899.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro e della marina, al presidente del Consiglio d'amministrazione della Società anonima commerciale italiana del Benadir.

N. 45685/847

Roma, 11 ottobre 1898.

Signor presidente,

Col telegramma del 30 settembre u. s. la S. V. Onorevolissima ci annuncia, a nome del Consiglio d'amministrazione di codesta Società, che l'assemblea degli azionisti ha approvato che la Società continui la gestione provvisoria del Benadir fino al 31 dicembre di quest'anno.

Avendo la Società rinunciato alla facoltà di ritenersi svincolata dalla convenzione del 25 maggio 1898, per la non avvenuta approvazione parlamentare della convenzione stessa entro il 30 giugno 1899, resta inteso che l'accordo provvisorio, in data di Milano 1° ottobre - Roma 3 ottobre 1898, è prorogato con tutti i suoi

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1899

effetti al 31 dicembre p. v., data fino alla quale è stato accordato al Governo l'esercizio provvisorio del bilancio degli affari esteri 1899-900 (legge 18 giugno 1899, n. 217).

Prego la S. V. Onorevolissima di volermi inviare una nota identica alla presente con la firma di tutti i componenti il Consiglio d'amministrazione.

PELLOUX
VISCONTI VENOSTA
CARMINE
BOSELLI
G. BETTOLO.

Il Consiglio d'amministrazione della Società anonima commerciale italiana del Benadir al ministro degli affari esteri.

Milano, 13 ottobre 1899.

Eccellenza.

In ossequio alla nota dell'11 ottobre, numero 45685/847, e a conferma del telegramma inviato il 30 settembre u. s. all'Eccellenza Vostra, dichiariamo colla presente che in seguito alle deliberazioni prese dai nostri azionisti nell'assemblea dello stesso 30 settembre scorso, avendo la nostra Società rinunciato alla facoltà di ritenersi svincolata dalla convenzione del 25 maggio 1898, per la non avvenuta approvazione parlamentare della convenzione stessa, entro il 30 giugno 1899, resta inteso che l'accordo provvisorio in data di Milano 1° ottobre-Roma 3 ottobre 1898, è prorogato con tutti i suoi effetti al 31 dicembre p. v., data fino alla quale è stato accordato al Governo l'esercizio provvisorio del bilancio degli affari esteri 1899-1900 (legge 18 giugno 1890, n. 212).

Nell'inviare il presente foglio controfirmato dai componenti il Consiglio d'amministrazione della Società, ci è gradita l'occasione per porgere all'Eccellenza Vostra gli atti del più profondo ossequio.

SANSEVERINO
G. MYLIUS
BENIGNO CRESPI
A. CARMINATI

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

Prima di dare facoltà di parlare al senatore Pierantoni, iscritto, debbo concederla al signor

relatore dell'Ufficio centrale per una dichiarazione.

GADDA, *relatore*. Mi occorre di fare una dichiarazione. Alla pagina terza della mia relazione è incorso un errore di stampa al commento dell'articolo 9 della Convenzione. Si dice: *rubli*, invece di *rupie*.

È un errore che non porta conseguenza perchè la Convenzione contiene la dizione vera, ma è bene che nel nostro verbale si prenda nota della correzione.

PRESIDENTE. Sta bene; se ne terrà conto nel verbale.

Il senatore Pierantoni ha ora facoltà di parlare.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi. Credo di essere logico, ma non ingenuo. So bene che le cose che dirò non mutarono i fati di questa legge, la quale viene a noi poco corretta nella forma in un'ora in cui conviene più che discutere votare. Parlo per obbedire ad un intimo sentimento di dovere, per conservare l'autonomia della mia coscienza, e per lasciare negli atti parlamentari riserve, notizie e obiezioni sulle quali il tempo darà giudizio.

Noi viviamo in un periodo politico, nel quale nè la Costituzione, nè le forme parlamentari sono realmente osservate. Avete letto nella relazione presentata dai nostri egregi colleghi, che il Ministero durante la proroga del Parlamento volle dare con decreto reale esecuzione al contratto che doveva essere approvato per legge.

Io riconosco e rispetto il diritto che compete alla Corona di prorogare il Parlamento sotto la responsabilità dei ministri; ma tra i ricordi dell'età giovanile rammento che Ubaldino Peruzzi ai primi tempi della formazione del Regno italiano esortò Emilio Broglio a far conoscere agli Italiani le forme, le leggi e le consuetudini inglesi. Nel libro *Le forme parlamentari*, vi è una pagina in cui è insegnato che le prerogative de' poteri debbono essere esercitate armonicamente in modo che l'una non paralizzi l'altra. La consuetudine politica fece dovere ai Parlamenti di concedere esercizi provvisori, perchè con quella concessione rimangono integre e inviolabili le altre prerogative parlamentari. Ma se si ammettesse invece il costume che sol perchè il potere esecutivo faccia esercitare una prerogativa della Corona, tutte le altre

rimangono distrutte, e ai diritti del Parlamento sia sostituito il decreto reale, io domanderei: a che perdere tempo e celebrare ancora le libere istituzioni che i nostri padri nell'esilio, nei martiri e sui campi di battaglia acquistarono per fare prospera e gloriosa la patria quando onnipotente s'agita il Governo sorretto da incerte maggioranze?

Non è corretto il dire che per la proroga del Parlamento il Ministero ebbe il dovere di applicare mediante un decreto reale questa convenzione. È canone ordinario di ragione che nessuno debba ignorare la condizione delle persone con le quali contrae, e al certo i patrioti milanesi, gli egregi iniziatori dell'arduo tentativo che contiene la legge, sapevano bene che stipulando con il Governo italiano una convenzione rimaneva nell'arbitrio del Parlamento di approvarla e di modificarla, o di respingerla senza determinazione di tempo. Il Parlamento non è obbligato ai termini che assegna il potere esecutivo.

Il Parlamento non doveva essere coartato con la formazione di un fatto compiuto che creò gli interessi di una Società, la quale già illegalmente esercita la convenzione.

Fatta questa osservazione, che potrà essere ricordata un giorno da maggiore discussione sugli abusi continui del potere esecutivo contro i diritti e i poteri del Parlamento per indicare la necessità suprema in cui siamo di restaurare la divisione dei poteri, io parlerò intorno a questo disegno di legge.

Esordisco con una osservazione di metodo. Una volta abbondavano la ricchezza dell'ingegno, il fervore dell'eloquenza, la gara ponderata degli studi, e gli Atti parlamentari venivano forniti di numerosi documenti, di studi speciali, di pareri tecnici, di statistiche e non di rado dell'opinione de' giurisperiti. Da parecchio tempo è fatta così scarsa l'opera preparatoria delle leggi da parte del Ministero che amplissimi argomenti sono esposti in poche parole, e più la vana forma anziché la sostanza delle cose ne guida.

Il sangue italiano sparso sulle terre dell'Africa, gli studi dell'ingegno nostro, il martirio, l'eroismo dei nostri esploratori, le ombre maestose del Cecchi e de' giovani audaci e dotti, che tanto nobilmente lottarono esplorando le regioni dell'Africa orientale, meritavano che nell'apparecchio di questo disegno di legge si

richiamassero, come meritavano di essere richiamati, i loro lavori, lodati dai geografi stranieri, nonchè i documenti e le notizie che avrebbero più competente e ponderata l'azione parlamentare e avrebbe reso meno facile la maggioranza a far gettito di voti. Chi fu amico costante di Antonio Cecchi, chi ha seguito ora per ora l'azione esploratrice de' nostri gloriosi estinti sa che torna impossibile di tentare seriamente nel Benadir, nella estrema parte orientale dell'Africa, sita di fronte all'Oceano Indiano, con la miseria del capitale della Società, per le condizioni di quella regione, una colonizzazione o commerciale o agricola. Io farò la dimostrazione di quello che affermo, astraendo dalla pura dottrina e dall'insegnamento di celebrati economisti e dando preferenza alle notizie di contemporanei al sensopratico delle cose.

Che cosa è questa legge che è recata al nostro esame? Me lo direbbe l'onorevole mio amico il Malvano che tanto lavora quanto assiduamente tace? (*ilarità*). È una stranissima imitazione di quelle corporazioni privilegiate che nel secolo XVII e nel secolo XIX Olandesi e Inglesi usarono per l'esplorazione e la colonizzazione di terre barbare. Io non ripeterò quello che scrissero i più celebri economisti, tra i quali il Rocher, contro i vizi e i pericoli di simiglianti corporazioni, nè mi permetterò in quest'ora gravissima per la politica inglese di osservare che la concessione di una *Carta privilegiata* è stata quella che ha condotto alla sanguinosa guerra contro i Boeri.

Il nostro Governo con cuor leggero sottoscrisse una Convenzione che istaurò una corporazione privilegiata laggiù nel Benadir, la quale ottiene la potestà di esercitare tutti i poteri di uno Stato. Essa detterà leggi, imporrà tributi a quei popoli barbari; correggerà le tariffe doganali, arruolerà mercenari e persino continuerà a inalberare la bandiera tricolore, quella bandiera che la fantasia dei poeti, l'eroismo dei nostri martiri, il valore dei nostri soldati, la redenzione nazionale fecero simbolo della patria ispirata a nobili ideali! Tutti questi privilegi furono concessi ad una Società che raccoglierà il capitale di un milione, mentre la legge impegna il bilancio dello Stato a remunerazioni durature, secondo talune evenienze, per mezzo secolo. È una cambiale che nell'anno santo il Governo tira sopra le generazioni future (*Sensazione*).

Non erano queste le promesse della nostra vita politica! Nè credevo che questo dovesse essere il lavoro del Senato a cui ho l'onore di appartenere! E perchè sorge la Società privilegiata? Per sorreggere, sviluppare la colonia, e diffondere il commercio e la civiltà nell'Africa orientale.

Il Benadir fu acquistato dall'Italia nel tempo delle avventure africane quando pochi furono ingannati dal sogno e dall'ambizione d'un impero etiopico e vollero sbocchi sopra l'Oceano indiano. Il territorio del Benadir si estende per una zona di dieci miglia marittime inclementi, barbare, crudeli che lasciano vedere poche case e una torre, ricordo dell'occupazione portoghese, dove albergano pipistrelli. Più in là si mostra possibile lo sviluppo agricolo. Noi sappiamo che lo Scebèli e il Iuba sono stati in gran parte esplorati, e che questi fiumi offrono già in parte la possibilità di servire alla navigazione fluviale. Lo Scebèli è navigabile, fino a Ime, ove affluiscono i prodotti degli Arussi-Galla. Ma i tecnici, i marinai, gli uomini amanti, senz'interesse, della patria, che vissero in quei paesi, dimostrarono come sia impossibile di correggere il flagello del mare, e rendere possibile la navigazione. Per cinque mesi dell'anno la costa del Benadir è chiusa alla navigazione. Da giugno ad ottobre il monzone sud-ovest batte così violento su quelle sponde che ogni commercio, ogni approdo è impedito. Dicono i nostri marinai, i nostri ingegneri, che qualunque opera artificiale colà si facesse, fossero gettate di macigni, scogliere artificiali, opere portuarie ed altre, non difenderebbero quei porti e sarebbero subito portate via dal furore del mare.

Dall'anno in cui lo Stato ebbe quella landa racimolò un po' di danaro dai commerci di esportazione e di importazione, che altri popoli fecero, meno che gl'Italiani. Il commercio di quel paese, l'onor. ministro, i senatori lo sanno, è in mano ai Baniani, abili indiani, che hanno potenti capitali, grandi magazzini, e che incettano di continuo tutte le mercanzie, e ne fanno aumentare o ribassare il valore secondo ch'essi vogliono.

Feci ricerca delle mercanzie, che costituiscono il commercio di esportazione e d'importazione. Si esportano ambra, bestiame, burro, gomma, il sorgo (dura), le pelli. Sono importati tabacco, caffè in scorza, melassa, filo di

cotone, riso, petrolio, filo e tessuti di cotone. Noi possiamo tutto al più importare le cotoneine; ma non esportare il riso, il tabacco, il caffè.

Perchè la Società non diede notizie? Brava, Merka, Mogadisciu sono i mercati ai quali fanno capo i prodotti dell'interno.

Fuori il territorio la Società del Benadir dovrebbe svolgere la sua azione. Lo svolgimento del commercio ha bisogno di pace e di sicurezza; ma nel Benadir si debbono paventare nemici esterni e interni. Il territorio è al contatto di gente musulmana, sempre ostile ai cristiani, perchè obbedisce a quel precetto del Corano, che comanda al seguace di Maometto che incontra infedeli, di ucciderli, di farne una grande carneficina. I Somali dell'interno sono ferocissimi. La regione è al contatto dei paesi meridionali dell'Impero etiopico che di continuo si agita presso a Bardera poco distante da Lugh. Il possedimento italiano, ch'è un abuso di parola chiamare colonia perchè non vi sono coloni, è sempre esposto al pericolo di una invasione amarica.

Il progresso dell'agricoltura vorrebbe la introduzione degli strumenti dell'agricoltura, dei vaporette per la navigazione fluviale. Se la Compagnia deve far lavorare i Somali, essi non permetteranno alcuna modificazione e distruggerebbero ogni modesta novità, perchè le tribù nomadi, che si aggirano per le terre circostanti, vivono di razzie del bestiame e del brigantaggio, e assalgono le carovane; coloni italiani colà non vanno, nè andrebbero.

Ma perchè abusare tuttora delle parole di progresso e di incivilimento? La storia delle colonie insegna che il popolo che vuole innalzare il livello morale delle popolazioni indigene, se vi riesce in misera misura e immobilizza le tribù, provoca in esse l'amore del loco natio, e l'odio contro il bianco si fa più acuto. Insegnano le continue insurrezioni coloniali.

Se questo è il vero, possiamo noi seriamente credere che, deliberata questa legge, la Società vivrà nella pace, che è condizione essenziale di ogni espansione coloniale, che manterrà la sicurezza, la quale ora è la sola stella che conduce le carovane al Benadir, mentre necessità di vita sarebbe l'espansione nelle terre della zona di influenza? La legge dichiara incerto lo stesso possesso del Lugh.

Le grandi esplorazioni degli Inglesi e la grande esplorazione compiuta dal Bòttego e da altri nostri valorosi esploratori, tra i quali ricordo il compianto giovane Ruspoli, giovarono alla nostra gloria, servirono all'incremento degli studi geografici; ma noi non abbiamo eccesso di capitale, non eccesso di produzione, che sono i fattori della espansione coloniale. La Società non potrà acquistare altri territori, quelli dell'altipiano etiopico e del Gheledi, ovvero i territori limitrofi al lago *Regina Margherita* oltre il Bardera lungo il Giuba, i Burgi, e altri paesi. Ove sono i forti capitali, ove la possibilità delle audaci imprese?

Altri paesi gettarono oro, prodigarono sangue, ma non assodarono il loro dominio. Come sperare che la Società con un milione di capitale, e con quello che riceverà dallo Stato, possa aggiungere altre terre al Benadir e toccare più fertili e promettenti regioni? Se questi fatti e questi studi non sono smentiti, fece opera buona il Governo, stipulando una convenzione, che non creando una possente Società, una vera corporazione privilegiata, urta contro i principî della libertà del commercio?

Invece con un milione diviso in tre categorie, due da possedersi da azionisti italiani e una terza da stranieri, che cosa spera il Governo, che cosa promette la Società? Canali, ferrovie? Nulla! Chi pensa che tutte le Società commerciali hanno per fine il lucro e promettono *dividendi*, e quando la storia insegna che la famosa Compagnia olandese delle Indie per 13 anni non diede dividendi ed è notizia certa che la famosa Compagnia promossa dal Cecil Rhodes, la *Chartered SUD-AFRICA*, della quale il ministro delle Colonie doveva presentare alla Camera dei Comuni il bilancio sino dal 1895 era passivo di circa un milione di sterline; può credere che la Società italiana potrà portare civiltà e incremento di commercio in quei paesi?

Civiltà non vidi mai portata attraverso la storia dalla razza bianca alle indigene. I bianchi introdussero l'alcoolismo, le armi da fuoco furono sostituite alla zagaglia, al pugnale, alla lancia, addussero malattie innominabili. Nel bisogno di dominare eccitarono negri contro negri, indigeni contro indigeni. Talchè Inglesi e Americani non altrimenti estesero i loro territori, se non estirpando quelle razze che non si

rassegnarono ad abbandonare la vita nomade per dedicarsi al lavoro che promette la terra.

Per ora la Società dovrà vivacchiare, per necessità non far nulla, non potrà tentare imprese, tutto al più vorrà cercare corrispondenti all'interno e innalzare la loro dimora a dignità di stazioni. Vivacchiando alla meglio aspetterà dall'aumento delle carovane il regolare aumento delle somme che recano i dazi di importazione e di esportazione.

Con tale reddito, con la somma fissata sul bilancio potrà assegnare buoni dividendi agli azionisti. Poche spese, pochi ascari pagati, un sussidio alla navigazione, il soldo al Sultano, lasceranno una grande differenza tra la spesa e l'entrata. Se in un giorno, che il tempo non vorrà segnare, le cose andassero male, essa potrà liquidare e ringraziare il Parlamento del denaro che ha speso.

Io altra volta, onor. Visconti, contraddissi il ministro che teneva quel seggio per la sconigliata impresa della Cina, ma dispiacqui per l'opposizione correttamente e obbiettivamente fatta. È proprio degli uomini mediocri di non ascoltare la parola contraria quando pure sia dettata dall'interesse della patria, ma io negli anni primi della vita appresi da Seneca questo detto: « Vale meglio dar dispiacere dicendo la verità che piacere agli altri mentendola ». Ella tornò al potere, e mi diè ragione, poichè ha impedito l'avventura della Cina.

Ricordiamoci che l'Italia ha un solo doloroso capitale di esportazione che si chiama *l'uomo*.

Ieri l'onor. Odescalchi, il mio buon amico, parlò con un finissimo criterio di osservazione sulle vere vie che sono additate ai nostri coloni e indicò quanto ancora sia da fare.

Mentre egli parlava, un solo quartiere non nominò, *la Boca*, ed io ripensavo alle belle ma dolorose pagine che il Bourget scrisse sul modo di vivere dei nostri emigrati di laggiù, ove cercano l'obolo del risparmio per tornare meno poveri in patria.

Guardate le grandi correnti dell'emigrazione nostra, e chiudete l'era sventurata de' subiti guadagni delle imprese male preparate che ci danno delusioni all'interno e debolezza all'estero.

Io debbo usare riguardo all'onor. ministro degli affari esteri che ha fatto invertire l'ordine del giorno dovendo attendere ad altri do-

veri, quindi volgerò alla fine dichiarando che non darò il voto a questa legge. È povera cosa che manchi la mia palla bianca a quel cumulo di palle che tanto autorevoli colleghi deporranno nell'urna; ma io auguro che l'avvenire mi dia torto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro degli affari esteri.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.

Cercherò di esporre brevemente le ragioni che inducono a raccomandare questo progetto di legge al voto favorevole del Senato.

Per rispondere alle questioni eloquentemente svolte dall'onorevole preopinante innanzi tutto bisogna, credo, rivolgerci questa domanda: in quale situazione si trovava l'Italia al Benadir quando fu conclusa la Convenzione che ora è sottoposta al voto del Senato?

Il Governo italiano aveva pattuito col Sultano del Zanzibar il 12 agosto 1892 una Convenzione colla quale quest'ultimo concedeva all'Italia l'amministrazione degli scali del Benadir per 25 anni salvo la conferma per altri 25 anni, dietro un canone annuo di 160,000 rupie.

Con un nuovo accordo del 15 maggio 1893 si stabilì che dopo tre anni di esercizio provvisorio, cioè, dal 15 luglio 1893 al 15 luglio 1896 il Governo italiano avrebbe avuta la facoltà di abbandonare il Benadir, intendendosi altrimenti riconfermata la concessione per altri 25 anni, nel caso di una tacita acquiescenza.

Questo termine fu lasciato volontariamente scadere da noi e col 15 luglio del 1896 la Convenzione diventò definitiva, con un impegno per 25 anni.

La Convenzione prima delle ratifiche fu presentata e votata dai due rami del Parlamento stesso e fu pubblicata con legge dell'11 agosto 1899.

Ora, o signori, in presenza di questi impegni, in questa situazione di diritto e di fatto la questione della quale ci trovavamo in presenza non era più se il Benadir doveva essere conservato o abbandonato, ma era la questione dell'assetto, dell'organizzazione che conveniva dare a questo nostro possesso, nell'intento di accrescere, per quanto era possibile, i profitti e di diminuire, quanto era possibile, gli oneri dello Stato.

E questa domanda si riduceva praticamente

in quest'altra: per tenere la colonia valeva meglio la gestione diretta dello Stato o la gestione di una Società commerciale?

Per verità, fino dalle origini, la questione non parve dubbia. Il Ministero presieduto dall'onor. Giolitti, dopo aver firmato la Convenzione col Sultano, affidò l'amministrazione alla compagnia Filonardi. Il Ministero presieduto dall'onor. Di Rudini, mentre confermò la Convenzione, preparava l'istituzione di una nuova Società e firmava una Convenzione il 15 aprile 1896, con il Comitato costitutore della Società, e poi con la Società stessa.

Questa Convenzione fu modificata in seguito per opera del Governo, fu presentata al Parlamento, fu corretta dalla Commissione parlamentare della Camera dei deputati che volle chiarire alcune clausole per meglio determinare gli obblighi reciproci del Governo e della Società.

Le vicende parlamentari impedirono prima della scadenza dell'obbligo della Società stessa, che la Convenzione potesse essere approvata dal Parlamento. In uno stato di cose pel quale la Convenzione colla Società era scaduta e continuava la gestione del Governo, il mio onorevole predecessore credette di poterle dare una esecuzione provvisoria.

L'onor. Pierantoni ha biasimato severamente questo modo di procedere. Io però devo pregarlo di considerare che questa esecuzione era stata fatta sotto la riserva, ben inteso, dell'approvazione parlamentare. Nel caso che questa approvazione fosse mancata la Società non avevo alcun diritto a risarcimenti di sorta; non si usciva dai limiti di quelle somme che erano già stanziare in bilancio e infine il mio onorevole predecessore ha creduto che poichè, nei limiti di questo stanziamento, il Governo era autorizzato ad amministrare gli scali del Benadir, poteva anche, finchè non fosse intervenuto il voto del Parlamento, valersi della Società per continuare in questa gestione.

Il discorso del senatore Pierantoni non avrebbe altra conclusione pratica fuorchè questa: che, respinta la Convenzione, il Governo debba continuare nella gestione diretta del Benadir. Io, o signori, non posso essere di questo avviso.

Il Benadir non è, e non deve essere una co-

lonia politica e militare, deve essere essenzialmente una colonia commerciale.

Ora il Governo amministrando questa colonia vi impegnerebbe tutte le sue responsabilità militari e finanziarie. La sua gestione si tradurrebbe in una occupazione militare, coi pericoli e colle tendenze che le occupazioni militari traggono seco. Di più, le somme stanziare nel nostro bilancio sono insufficienti per svolgere le risorse che la colonia può dare, per metterla, come si dice comunemente, in valore.

Ad ogni nuovo miglioramento bisognerebbe esporre al Parlamento i progetti; bisognerebbe domandare le somme occorrenti. E io sono convinto che l'amministrazione del Governo sarebbe un'amministrazione priva di iniziativa, la quale si ridurrebbe a riscuotere le dogane ed i tributi ed a pagare le spese di amministrazione.

L'onor. senatore Pierantoni deplora che la Società possa servirsi della bandiera italiana, e teme che questa bandiera sia compromessa in imprese avventurose.

Ma, o signori, si tratta di una Società italiana, che amministra e governa un possesso italiano, che è sovvenzionata dal Governo italiano.

Quale bandiera dunque poteva avere?

Dovevamo noi darle la bandiera del Sultano del Zanzibar, oppure dotarla d'una bandiera fantastica?

E quanto ai pericoli che questa bandiera sia compromessa in tentativi imprudenti, io credo che contro questi pericoli ci premunisce e l'interesse stesso della Società, e la Convenzione che ora voi esaminate.

Ci premunisce l'interesse della Società che è una guarentigia contro la tendenza alle avventure militari, le quali, in ogni caso, porterebbero seco la soppressione o l'interruzione del commercio, e sarebbero la negazione dell'opera alla quale la Società deve intendere e che ha per condizione essenziale le relazioni pacifiche con gl'indigeni, i quali, se non sono sensibili alla voce della civiltà, sono però sensibili alla voce del loro immediato guadagno.

Di più ci premunisce la Convenzione che all'art. 4 dichiara espressamente che il Governo non assume alcun obbligo di difesa contro gli attacchi esterni.

La Società dunque conosce fin da ora che il

Governo non intende di lasciarsi impegnare contro la sua volontà, conosce fin da ora che il Governo intende rimaner padrone di quell'azione che vorrà o che giudicherà opportuna di esercitare, e che gli obblighi della difesa non potranno per il Governo italiano costituire verso la Società un obbligo contrattuale a cui corrisponda un diritto.

Due sono i vantaggi innegabili dell'aver dato il Benadir ad una Società commerciale: la consolidazione nel nostro bilancio di una spesa, che non potrà essere superata, ed infine la soppressione, o, almeno una grande diminuzione delle responsabilità dello Stato.

Rimane la questione dell'avvenire del Benadir. Il senatore Pierantoni ne ha fatto il quadro il più fosco, ed ha dato l'impresa come affatto disperata.

La colonia è ora tranquilla, tutte le tribù hanno fatto la loro sottomissione. Io non nego che l'indole selvaggia di quelle popolazioni possa creare delle difficoltà, possa essere causa di più o meno gravi incidenti.

Ma la Società ha fiducia di poter stabilire ed attirare in quegli scali degli utili commerci; fiducia che essa ha acquistato con l'esperienza di due anni, dacchè ha in quei luoghi i suoi agenti. Anche le difficoltà delle comunicazioni con la costa, assolute per ora, durante i mesi dei monsoni, potranno essere nell'avvenire in parte diminuite.

Il commercio, secondo le relazioni dei nostri agenti e dei nostri ufficiali di marina, è andato in questi ultimi anni crescendo. Il bestiame, il caffè, le gemme, le pelli, l'avorio, sono già la base di un commercio non dispregevole.

Queste risorse, intorno alle quali l'esperienza darà il suo giudizio, noi cerchiamo con questa convenzione di svolgere. Noi cerchiamo di svolgerle con quei mezzi di colonizzazione, che rappresentano la politica opposta a quella delle avventure, e consistono nel non allontanarsi troppo dalla costa e nel promuovere gli scambi commerciali. Ed infine io credo utile per il nostro paese l'incoraggiare l'attività italiana a fare un primo esperimento di queste Società coloniali dirette a svolgere le risorse economiche di qualche nostro possesso.

Io credo dunque di poter raccomandare questo progetto di legge alla favorevole accoglienza del Senato. (*Approvazioni*).

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1899

GADDA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA, *relatore*. La questione è stata posta così chiara dall'onor. ministro degli esteri, che per verità io, come relatore, non dovrei aggiungere una parola.

Voglio però rispondere ad una osservazione dell'onor. Pierantoni, il quale ha deplorato che si sia portata in Senato di urgenza questa legge e che con altrettanta urgenza siasi presentata la relazione.

La ragione per la quale fu presentata con urgenza la legge e conseguentemente la relazione, è questa: che nella convenzione, è stabilito un termine entro il quale la convenzione medesima deve andare in esecuzione.

Questo termine, se il Senato non avesse il tempo di approvare la Convenzione, sarebbe (io credo) facilmente prorogato. Ma ne deriverebbe un danno grave che andrebbe tutto a carico dello Stato.

Il Governo paga un canone sia al Sultano del Zanzibar, sia alla Compagnia, la quale ha già preso effettivo possesso di quegli scali marittimi e territori annessi (*hinterland*) che formano oggetto della convenzione.

Ora è evidente che finchè non diviene definitivo il possesso con l'approvazione della convenzione, non v'è Società al mondo che voglia impegnarsi in spese e cominciare a dar mano a quei lavori che possono avviare e dare incremento alle risorse coloniali che sono l'obbiettivo di questa convenzione: perchè in fondo questa convenzione non è altro che un esperimento che si vuol fare senza rischio del nostro Stato.

L'onor. ministro degli esteri lo ha già accennato; i pericoli potrebbero sorgere nei rapporti della Compagnia col Sultano e con le tribù vicine. Ma la Compagnia nulla potrà modificare in questi rapporti se non vi sarà la previa autorizzazione governativa.

Sotto questo riguardo non si corre quindi alcun rischio, e la recente storia delle imprese africane ci ha insegnato la prudenza e ci mette in guardia dal correre avventure coloniali.

Si tratta di una Società commerciale, esclusivamente commerciale. I rischi che affronterà, gl'impegni che assumerà, la riguarderanno esclusivamente, e il nostro Stato non assume

per essa alcuna garanzia. Tutto ciò nella convenzione è ben chiaramente stipulato.

Nel caso che il nostro Governo poi creda di modificare il trattato col Sultano del Zanzibar o con gli altri vicini, è libero di farlo e la Compagnia non vi si può opporre, salvo il rimborso delle spese nei termini portati dalla convenzione.

La convenzione stabilisce che il Governo italiano, a mezzo del ministro degli esteri, decide le eventuali contestazioni coi vicini, e la Compagnia deve accettare quel giudizio.

Ne affida la molta esperienza che il Governo ha acquistata, pur troppo a nostro carico; si può dire che i nostri eroi che morirono in Africa, che ci ha ricordato con tanta eloquenza l'onorevole Pierantoni, ci hanno fatto sentire la necessità di procedere cauti nelle imprese coloniali per non avventurare l'onore e gli interessi materiali del nostro paese.

La nostra convenzione non arrischierà niente, o il meno possibile, in una impresa in cui tutto il rischio è lasciato alla Compagnia.

Lo Stato non azzarda che di fare un esperimento che, speriamo riesca bene, e in cui non corre alcuna rischiosa eventualità.

Se le provvisori pessimiste dell'onorevole collega fossero fondate, noi siamo vincolati ad una breve scadenza, finchè tanto la Società che il Governo possono scindere il termine della durata della convenzione, e dai 50 anni limitarlo a 25, di cui due sono già trascorsi.

Io ripeto quindi, noi facciamo un esperimento che si può tentare senza pericolo e di cui trarremo profitto.

Io però confido che sarà, come diceva l'onorevole ministro degli affari esteri, cioè sarà un esperimento che ci conforterà a fare della colonizzazione un mezzo efficace per accrescere la prosperità materiale e la influenza morale della madre patria.

Con questa prospettiva noi abbiamo stipulato la convenzione colla Società del Benadir. Il privilegio che le abbiamo conferito di imporre tasse non è eccessivo, come l'onor. Pierantoni teme, perchè è vincolato all'approvazione del Governo, ed esaminando bene la convenzione si vede che non si è dato un vero privilegio, ma un semplice mandato per esercitare un'amministrazione governativa, così che gli atti di vera sovranità, come quelli di imporre imposte,

dazi, ecc., devono previamente essere approvati dal nostro Governo.

Detto ciò noi crediamo che la presente convenzione debba approvarsi.

Le considerazioni fatte dal senatore Pierantoni per verità, mi pare che egli avrebbe dovute sollevarle quando si è portato alla Camera e al Senato, e diventava legge, il trattato col Sultano dello Zanzibar. Era allora che si doveva vedere se conveniva o no fare questa colonizzazione; ma, allo stato attuale delle cose, quell'esperimento di colonizzazione è voluto da un trattato, onde ora la questione si riduce a vedere se dobbiamo esercitare quella colonia direttamente, o per mano del Governo, ossia col mezzo di una Società commerciale, dando alla colonizzazione un carattere esclusivamente commerciale.

Messa così la questione io credo che nessuno possa dubitare che il Governo male potrebbe esercitare una colonia così lontana e di assumere direttamente delle responsabilità che per essere fatto di Governo, potrebbero essere gravi.

Io, per parte mia, non darei mai un voto favorevole ad un'amministrazione coloniale tenuta direttamente dal Governo in una località così lontana.

Quella Società, ripeto, è una Società commerciale la quale tiene l'esercizio del Governo di quei paesi a scopo commerciale e non a scopo politico o ad uno scopo di conquista o di protezione armata.

Questa è una situazione, ripeto, che non presenta alcun serio rischio. Effettivamente anche io avrei desiderato che il Senato avesse un termine meno ristretto per il suo studio, perchè allora si sarebbe potuto corredare la relazione di quei raffronti storici, pei quali è così competente e largo dispensatore il nostro collega Pierantoni.

E però io lo ringrazio perchè ha supplito alla deficienza della mia relazione con quelle vaste informazioni che egli ha saputo darci.

Dopo ciò io prego il Senato di prendere in considerazione questa convenzione e darvi il voto favorevole perchè, lo ripeto, si tratta di un esperimento, il quale dobbiamo tutti augurarci che riesca bene, perchè dal medesimo può derivarne una qualche prosperità al nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Sarò brevissimo. L'onor. relatore ha detto che io avrei dovuto parlare non oggi, ma quando fu deliberato il trattato che diè all'Italia la sovranità del Benadir. L'onor. mio amico, se consulterà l'indice degli atti parlamentari, e vi cercherà il mio nome, perderà molto tempo a leggere quello che dissi e scrissi intorno alla colonizzazione africana, perchè fui benanche relatore di alcune leggi.

In una Assemblea tanto autorevole dove tutti hanno più competenza di me, ho necessariamente limitata la mia attenzione a quegli argomenti, ai quali m'invitano il dovere dello studio e un qualche amore. Non ho fatto rimprovero alla Commissione, se prima di quest'ora non recò la legge all'esame del Senato; è una legge di spesa, di onere tributario, e per disposizione statutale la priorità spetta alla Camera dei deputati. Ho deplorato invece che la legge non fu accompagnata da notizie statistiche, da rilievi topografici, e da tutte le notizie sopra la qualità del territorio, i costumi delle tribù, la loro indole, che non furono esposte le opinioni di autorevoli esploratori, che avrebbero avuto più importanza che non ha di certo la parola mia, che è quella modesta di uno studioso, anzi di un ripetitore.

Non sono i colori della mia calda parola, onor. ministro degli affari esteri, onor. relatore, che possono dare una tinta più scura alle notizie sopra lontane regioni. Dovevo ricordare forse l'eccidio del Cecchi e dei 19 bianchi, tra i quali erano 14 ufficiali di marina, assaliti e trucidati poco fuori il raggio della nostra occupazione a *Lalofè*, mentre il console Cecchi andava a visitare il Sultano di *Ghedeli*? Queste cose forse altri dimenticarono, ma io le ricordo con vivissimo dolore.

L'onor. ministro ha voluto trarre una conseguenza dal mio discorso, e dire che io in sostanza consigliavo l'abbandono. Sarò stato poco chiaro, ma io ho creduto di dire nettamente la mia opinione, che cioè non ammetto le colonie militari, molto meno le corporazioni commerciali; che la convenzione è stipulata in modo che nulla permette e promette mentre aggrava la finanza. Dico che poteva essere studiata e corretta. L'egregio collega Gadda crede che essa dia privilegio, dà di più, crea monopolio

vero e proprio, io domando infatti se ci fossero altre quaranta Società commerciali, con capitale simigliante, che volessero fare commercio nel Benadir, potrebbero essere trattate a base di eguaglianza? No; anzi le Società commerciali, che facessero negozi laggiù sarebbero perfino sottomesse alla giustizia che la colonia può dare.

L'onorevole ministro degli affari esteri, che può essere informato più di me, lo sa; ma io conosco che da anni nel Benadir non vi sono che 600 ascari, e vi è qualche ufficiale di marina. Anche nella convenzione il Governo promette di mantenere colà una nave stazionaria.

Noi ci siamo anche impegnati ad una linea di navigazione e si spende per questo 25,000 lire all'anno, il che ci porterà...

VISCONTI VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. La Società si è impegnata a pagarle.

PIERANTONI... Ma coi denari che dà lo Stato. La mia dimostrazione è stata questa: che si poteva far meglio e che si poteva anche aspettare. Ella, onor. ministro, non ha recato qui le cifre, la Commissione non le ha chieste, io le ho cercate. Il bilancio del Benadir, fuori l'anno in cui per l'eccidio del Cecchi e dei suoi infelici compagni, si spese fino a 500,000 lire, addimandò la spesa una media di 270,000 lire; il reddito delle dogane colle tasse di esportazione e d'importazione ha dato nell'esercizio 1896-97 un reddito di 114,215 lire.

Ora invece lo Stato darà, anzi ha già dato L. 114,215, darà 500,000 lire in oro. La spesa è ingente per un paese ove è il corso forzoso. E tutti veggono, altri dimostrarono che la convenzione non ha corrispettivo, e con l'esiguità del capitale di un milione non ancora tutto versato, senza nessun programma. In totale la Società riceve dallo Stato L. 700,000 circa e spenderà assai poco.

È cosa grave per chi studia i rapporti inviati su quei luoghi, i quali dimostrano che non si potrà fare altro che vivacchiare così come si fece sinora il vedere il regalo che si fa agli azionisti i quali non saranno da rimproverare se saranno vigili per avere buoni dividendi, perchè fanno essi una speculazione commerciale.

Dirò un'ultima parola sulla bandiera. Io della bandiera non ho parlato nel senso che possa servire ad avventure, ma che sia possibile un'incursione di quei popoli nomadi che la offenda.

Non so capire la logica che permette che la bandiera resti piantata sopra una triste landa e custodita da mercenari, che non hanno quel sentimento elevato che fa vedere in essa il simbolo della sovranità e della patria.

Del resto su questa materia delle bandiere riposo la mia mente nel ricordo di una bella pagina che Geremia Bentham scrisse sopra i *Sofismi parlamentari*.

Servi il rispetto della bandiera per non far discutere l'invio della squadra nel mare Giallo, ora è ceduta in mano ad una Società commerciale. Io credo che le Assemblee politiche debbono avere netta la coscienza di quello che fanno.

Ho ricordato che le corporazioni commerciali fecero il loro tempo, e che se ne avauza ancora qualche raro esempio, dà risultamenti che sconsigliano l'imitazione. Io ho dovuto ricordare l'insegnamento degli economisti, perchè il relatore mi vi ha obbligato. Egli raccomandò la Convenzione « per l'esperienza che ne hanno fatto gli altri paesi ». L'argomento era contrario. Quando le compagnie sorsero mancava la libertà dei mari, le facili maniere di navigazione, i capitali erano rari e non si rischiavano allo straniero. Il sistema mercantile e la negata libertà de' commerci permettevano i monopoli e le corporazioni esclusive. Esse andarono male e furono sostituite dalle colonie di Stato a Governo rappresentativo. Noi, a rovescio dell'azione straniera, facciamo sorgere la corporazione, perchè lo Stato non seppe, non può tenere i territori occupati.

Ho parlato di pericoli. Lo stesso relatore teme quello che tutti coloro i quali seguono le vicende delle esplorazioni geografiche e coloniali temono, le irruzioni dei popoli confinanti contro le esazioni europee.

Il nostro egregio collega, che abilmente fece la parafrasi della relazione ministeriale, scrisse nella sua relazione: « scevro di pericoli... », e vi aggiunse un punto interrogativo, quel punto interrogativo, che da qualche tempo esercita una funzione nelle cose politiche italiane, perchè mette tutta in dubbio l'azione dei poteri, ma non dà rimedi efficaci. L'onorevole ministro degli affari esteri ha nettamente dichiarato quello che d'altronde si legge nella Convenzione, che il Governo si disimpegna dalla difesa esterna del possesso. Sapendosi dagli eccitatori

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1899

di quei popoli barbari che lo Stato non assume alcuna responsabilità internazionale, non sarà questa Convenzione un incentivo per ritogliere all'Italia quel possesso straniero?

Detto queste cose, mi asterrò dal votare la legge; il Senato farà quello che nella sua coscienza stimerà doveroso.

GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA, *relatore*. Una sola parola mi conceda il Senato. Io desidero di precisare il significato della parola « privilegio ».

Ho detto che quella Società non avrebbe un vero privilegio in quanto che è stabilito (leggo le parole stesse dell'articolo) che « potrà anche applicare nuovi tributi e sopprimere quelli esistenti e diminuire i diritti doganali, previa l'approvazione del Governo ».

Dunque, domando io, che carattere di privilegio presenta un patto di tale natura?

Un privilegio che nella esecuzione non lascia al privilegiato libertà di azione!

Mi occorreva ciò osservare per togliere ogni dubbio che la Compagnia del Benadir avesse libertà d'azione sulla base di un privilegio.

Il senatore Pierantoni ha voluto notare che ho messo una interrogazione quando parlava dell'esito della stipulata colonizzazione. Rispondo che in simili affari un'alea vi ha sempre, e che a quella interrogazione io faceva succedere le considerazioni per le quali mi pareva opportuno che tale alea si dovesse affrontare. È un esperimento, lo ripeto, che dobbiamo fare augurandoci che riesca bene.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il progetto di legge, che è composto di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione » (N. 45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione ».

Do lettura dell'articolo del disegno di legge.

Articolo unico.

Il corso legale, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, dei biglietti della Banca

d'Italia e dei biglietti di nuovo tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è prorogato a tutto l'anno 1900.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. La necessità della proroga del corso legale dei biglietti di Banca, oltre il quinquennio previsto dalla legge del 1893, si poteva disgraziatamente prevedere di leggieri fin dalla pubblicazione della legge medesima, date le condizioni poco felici della nostra circolazione e dell'ordinamento bancario a quel tempo. Ovvio perciò la convenienza, sia per l'ineluttabile necessità dei fatti, sia anche per il lodevole proponimento manifestato dall'onor. ministro del tesoro di voler usufruire la nuova proroga per eventuali nuovi provvedimenti, dico ovvio la convenienza di dar voto favorevole a questo disegno di legge.

Siccome però si tratta di argomento assai importante, che si connette con alti interessi dell'economia nazionale, così spero che il Senato mi concederà di esporre alcune brevi considerazioni, a mio avviso, non interamente irrilevanti.

La materia dell'ordinamento bancario in rapporto con la circolazione, per sé assai delicata e complessa, riveste presso di noi un carattere arduo, direi quasi spinoso, a motivo delle condizioni create da leggi e fatti spesso in contraddizione, e talora persino in opposizione. Abolito il corso forzoso con ingenti sacrifici, e per avventura in modo intempestivo e men cauto, vi fummo bentosto risospinti da errori finanziari ed economici. Caso strano, nella storia economica delle nazioni, noi abbiamo presentato lo spettacolo di una ripugnanza assoluta a riconoscere ufficialmente questo deplorabile ritorno al corso forzoso. Anzi abbiamo spinto il nostro ottimismo economico al punto di fare una legge nel 1893, senza menzionare il corso forzoso, quasi non esistesse pur troppo già di fatto; e dando persino adito a credere che fosse se non imminente, piuttosto vicina, la ripresa dei pagamenti in moneta metallica. Donde un ordinamento bancario ibrido, meno schietto, meno solido; una circolazione anemica, e già malferma prima che funzionasse, secondo la legge che la doveva disciplinare.

Ora, se nei paesi più progrediti di noi eco-

nomicamente, le funzioni bancarie sono esercitate e controllate con la massima cautela, prudenza e previdenza, è evidente che da noi richiamano una cautela maggiore, che è imposta da questa condizione di cose meno felice.

Si è perciò che non sarà inopportuno di considerare la questione oggi che si deve approvare una proroga al corso legale. E si può richiedere, se per avventura, dato il corso legale che, a differenza del fiduciario, impone la massima calma e la massima fermezza nell'azione del Governo a sorvegliarlo, (perchè col corso legale il Governo dà guarentigia del valore rappresentato dai biglietti di banca e nello stesso tempo impone la obbligatorietà dell'accettazione dei biglietti stessi); se adunque l'azione del Governo ha mostrato sempre la calma e la fermezza necessaria per noi in materia di così grande rilievo, oppure se tale azione si è talvolta addimostrata oscillante, inadeguata e contraddittoria.

Ricorderò avvenimenti assai recenti. Gli ultimi atti di quel terribile dramma giudiziario in Francia, che tutto il mondo conosce, e da ultimo le complicazioni e le ostilità anglo-boere tennero per lunghi mesi perplesse le maggiori Borse d'Europa, quelle cioè di Londra, di Parigi e di Berlino, e diffidenti le grandi Banche di quei paesi: purtroppo invece colsero all'impensata i nostri grandi istituti di circolazione che furono da questi eventi sorprese col massimo della circolazione legale.

Lo sconto nostro è rimasto imperturbabilmente fisso al 5%, sia quando la Banca d'Inghilterra segnava il 2%, sia quando salì al doppio o ad ancor più alto saggio.

Anche oggi, la Banca d'Inghilterra segna il 6%, ma noi restiamo immobili al nostro solito 5%.

Gli è che la Banca d'Inghilterra sa difendere le proprie riserve metalliche, mentre i nostri istituti di emissione non sanno difendere neppure le loro scorte di carta.

Qui si osserverà: ma il tasso dello sconto da noi non ci ha che vedere, perchè purtroppo siamo in corso forzoso di fatto e non è questione per noi di correnti auree internazionali che il tasso dello sconto può servire a regolare o frenare.

È vero soltanto in parte; però il tasso dello sconto serve come indice dell'abbondanza o

scarsità del nostro numerario sul mercato interno, serve come regolatore delle transazioni di affari, come freno alla speculazione, e da ultimo come difesa del disponibile in biglietti delle Banche di emissione. Fatto sta che con tale sistema si tenne una condotta tutt'altro che savia da parte degli Istituti, e tutt'altro che consona agl'interessi della economia nazionale.

Talvolta si esagerò nel facilitare gli sconti e le anticipazioni, tale altra, purtroppo, si fu costretti a restringere soverchiamente, e si giunse persino al punto che in una città importantissima, a Milano, e l'onor. ministro del tesoro certo non l'ignorerà, per alcuni giorni la succursale di uno dei nostri Banchi minori rifiutò lo sconto.

Ma verrò ad un altro fatto abbastanza recente, d'importanza per sè non grande e che pure — come talora in materia così delicata — destò allarme grande e produsse una scossa assai dannosa nelle nostre Borse, danneggiando anche il nostro credito sul mercato internazionale.

Vigeva presso le nostre stanze di compensazione, amministrata dalla Banca d'Italia, una usanza tollerata, non strettamente conforme alle leggi, l'usanza *delle proroghe*.

Mediante esse l'operatore di Borsa poteva, depositando presso tali stanze di compensazione titoli dello Stato, procurarsi per qualche giorno i mezzi, in biglietti di banca, con cui far fronte ai propri impegni.

Senonchè verso il 10 o l'11 d'ottobre si pensò con intento di legalità, di togliere questa usanza poco conforme alle leggi. Ma con minore sagacia e prudenza (sapendolo o ignorandolo l'onorevole ministro del tesoro; fu poco bene in ogni caso) si scelse male il momento, in un cattivo periodo delle Borse, e peggio ancora, si volle procedere in modo repentino.

Giunse alle sedi della Banca d'Italia a Milano e a Genova un ordine repentino dalla Direzione generale di Roma col quale s'ingiungeva loro non solo di cessare immediatamente da queste operazioni ma di diffidare tutti coloro che le avevano pendenti a liquidarle nel più breve termine.

Le conseguenze si possono comprendere di leggieri; ne nacque una specie di panico alla Borsa. Quegli operatori levarono alle grida al cielo non solo, ma intimoriti, vendettero all'im-

pazzata i valori migliori per fare denaro e si videro repentini ribassi dei titoli più solidi compresi fra questi la nostra Rendita e i valori garantiti dallo Stato. Nè basta ancora; la malsana speculazione di Borsa che non ha patria e che cura solamente il lucro dove lo trova, ebbe, naturalmente, interesse nell'ingrossare queste voci sinistre e nel farle ripercuotere anche all'estero. Nè si creda che io esageri perchè ho qui un brevissimo documento che comprova ciò che ho detto.

Trattasi di un telegramma di una Casa di New-York diretto al proprio capo, il quale in quei giorni per caso si trovava in Italia, telegramma che, nella sua concisione di cablogramma, è assai eloquente:

Da New-York, 13 ottobre.

«Giornali americani riportano telegrammi allarmanti situazione Banche in Italia. Debbo continuare soliti corrispondenti? Informati rispondi».

La risposta fortunatamente fu quale si poteva desiderare. Era una Banca solida che telegrafava al proprio direttore, persona seria, in Italia; naturalmente esso smentì che le banche in Italia fossero compromesse, ma comprende il Senato quali gravi conseguenze da un fatto relativamente di mediocre importanza, sieno venute per questa condotta meno ponderata della Banca d'Italia.

Lasciando in disparte questo spiacevole episodio caratteristico, pare il caso ora di chiedersi se ad ogni modo nel suo complesso la nostra politica bancaria, sia appieno soddisfacente.

E qui bisogna rivolgersi ad un altro genere di considerazioni, basandosi sulle constatazioni di fatto come sono fornite dalla situazione delle banche.

Ora dalla situazione delle banche al 31 ottobre ultimo appariva nientemeno che, la Banca d'Italia, dopo avere esaurita tutta la propria circolazione ordinaria, aveva dovuto ricorrere per più di 39 milioni alla circolazione straordinaria, in base all'allegato E della legge 22 luglio 1894 per la quale essa deve pagare all'erario una tassa straordinaria di $\frac{2}{3}$ della ragione dello sconto, il che significa l'interesse del $3\frac{1}{3}$ per cento.

E bensì vero che nell'ultima situazione del

30 novembre, la più recente, uscita l'altro giorno, questo di più di circolazione straordinaria della Banca d'Italia si è ridotto a 7 milioni e 600 mila lire, e di ciò va dato encomio senza dubbio all'azione del Governo.

Ma purtroppo però apparisce ora un altro coefficiente non soddisfacente sempre secondo quest'ultima situazione.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno imitato il cattivo esempio, e troviamo che anche il Banco di Napoli ha dovuto sortire dalla circolazione ordinaria per 3 milioni e mezzo; e perfino il Banco di Sicilia ha dovuto seguirli su questa via poco lieta per 1,200,000 lire.

E si noti, come il Senato d'altronde lo sa già, che alla fine dell'anno dovremo a norma di legge, restringere la circolazione complessiva dei nostri istituti di 23 milioni e mezzo, di cui 17 milioni circa, a solo carico della Banca d'Italia. E vi ha di peggio; si asserisce, cioè, e sarò ben lieto se l'onor. ministro del tesoro potrà smentire questa voce, si asserisce adunque che il Banco di Napoli avendo smobilizzato per 20 milioni circa meno della somma prescritta dalla legge, dovrebbe restringere col nuovo anno la sua circolazione del quadruplo di tal somma, ossia di ben ottanta milioni di lire.

Quale gravità di conseguenze scaturirebbe da questo fatto è ovvio il pensare.

Attendo anche su questo punto una parola tranquillante dell'onor. ministro del tesoro. In tutte le Banche del mondo, parlo delle più solide, si segue il sistema prudenziale di tenere una riserva in numerario per le emergenze straordinarie. Da noi invece non vi è più traccia di questo sistema; e pur troppo sia per tale condizione di cose, sia per le cifre che ho accennato testè al Senato, si può trovarsi presto in una dolorosa alternativa; o chiudere gli sportelli allo sconto, o allargare il limite legale vigente della circolazione.

Due misure che sembrano entrambe dannose.

Questo stato di cose purtroppo d'altronde non deve meravigliare gran fatto se si osserva un altro dato importante che è rivelato dalle situazioni delle Banche, cioè che hanno distratto gran parte dei loro biglietti dallo scopo principale a cui sono destinati.

Il nostro massimo istituto, la Banca d'Italia ha 164 milioni e mezzo di titoli, più 246 milioni d'immobilizzazione; totale più di 410 mi-

lioni che sono sottratti allo scopo principale a cui dovrebbero servire i biglietti di Banca, ossia alla floridezza economica, alla vita produttiva del paese.

Anzi, poichè l'onorevole ministro nella sua esposizione finanziaria si è compiaciuto di vedere diminuite le immobilizzazioni dei Banchi in questo esercizio di 32 milioni, non sarà certo essere indiscreto il chiedere a lui per quanti di questi 32 milioni abbia smobilizzato la Banca d'Italia che, come si è visto, è carica di un così grave fardello.

Vi è pure un appunto non indifferente che mi è suggerito da una parola che ho parecchie volte pronunciato.

Ho parlato di situazioni delle Banche; queste situazioni decadarie delle Banche si pubblicano purtroppo con un ritardo che rasenta sempre la quindicina, con danno gravissimo sia delle Banche stesse di cui la posizione non è nota così presto al pubblico come si dovrebbe, sia anche per regolare l'andamento del mercato.

E questa irregolarità riesce tanto meno comprensibile in quanto si paragoni il caso nostro alla Banca di Francia, la quale, con una circolazione poco meno che tripla della nostra, con un importo di affari più che doppio del nostro, con moltissime succursali, pubblica le proprie situazioni settimanali il giorno stesso in cui le emana.

E si che da noi il servizio telegrafico è certo fatto, io credo, non meno bene che in Francia, e non vi ha nessun fondato motivo per ritenere che la nostra contabilità sia inferiore a quella di Francia.

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre, per non dilungarmi di soverchio, mi limiterò ad insistere sulla necessità della più rigida sorveglianza sugli Istituti ora che si tratta di prolungare il corso legale e data la situazione finanziaria odierna tutt'altro che scevra di pericoli.

Chianque non sia estraneo al mondo degli affari non ha potuto esimersi da un sentimento di dolorosa inquietudine vedendo un altro fenomeno che si è ultimamente accentuato nelle nostre Borse; quello di un aggio-taggio deplorabile e fortissimo in valori assai importanti.

Citerò, ad esempio, le azioni della Navigazione generale e quelle di Terni; e quel che è

peggio vi furono dei giornali che hanno persino osato di affermare pubblicamente che in questo aggio-taggio fosse implicata l'opera degli Istituti di emissione.

Il sospetto in questa materia è già per se stesso deleterio e confido perciò anche in questo punto su assicurazione appieno tranquillanti dall'onor. ministro del tesoro.

Varrà pure una sua autorevole parola, io spero, a smentire un'altra voce di gravità abbastanza grande.

Si disse di « minor deferenza » mostrata ad uno degli ispettori del Governo da uno degli Istituti di emissione.

Ora il controllo del Governo (per mezzo dei rappresentanti l'ispezione governativa) deve essere pienamente libero e rispettato, a scanso di gravissime responsabilità.

Siccome a termini di legge d'altronde l'anno venturo ricorre l'ispezione triennale sulle banche, confido che l'onorevole ministro del tesoro vorrà fare opera a che essa sia, non solo accurata come sempre, ma più sollecita possibile, per dar modo al Governo di poter presentare eventualmente a tempo quei provvedimenti di legge che credesse necessari e del caso, in materia così importante, qual'è quella dell'ordinamento bancario, prima della scadenza di questo nuovo anno di proroga.

Superfluo il rammentare all'onor. ministro le gravi conseguenze a cui si andò incontro in passato colle soverchie e lunghe incertezze in materia bancaria.

Trattandosi della necessaria proroga del corso legale, che si risolve in ultima analisi nella prorogata garanzia del Governo del valore rappresentato dal biglietto di banca, e nel rinnovato avallo da parte del Governo alla promessa di cambio dei biglietti in moneta metallica, ho creduto mio stretto dovere di portare schiettamente al Senato questi cenni, certo incompleti, sulle condizioni attuali del nostro ordinamento bancario.

Confido che l'onor. ministro del tesoro risponderà in modo da dissipare molte delle gravi dubbiezze che questa condizione di cose naturalmente fa sorgere.

Ad ogni modo compio il gradito dovere di ringraziare il Senato per avermi con preziosa benevolenza concesso il compimento di questo stretto dovere.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ringrazio il senatore Pisa, non solo perchè darà voto favorevole a questo disegno di legge, ma eziandio per le considerazioni che egli ha esposto, le quali confermano l'indirizzo e confortano l'opera del ministro del tesoro.

Io mi limitai alla proroga di un solo anno, parendomi che, prima di addivenire a proroghe di maggiore durata, le quali saranno inevitabili, fosse bene lasciar modo di poterle accompagnare con quei nuovi provvedimenti intorno all'ordinamento bancario, che gli studi ora in corso e l'ispezione potessero indicare.

Il senatore Pisa accennò ad un desiderio di calma e di fermezza, ma non ho ben compreso se il suo desiderio riguardi l'azione degli Istituti di emissione, o quella del ministro del tesoro. Credo che nei sei mesi, dacchè ho l'onore di reggere il Ministero del tesoro, ho proceduto appunto verso gli istituti di emissione con calma e fermezza; nè ciò che ha detto il senatore Pisa smentisce questa mia affermazione, che non è immodesta, ma è doverosa verso il Senato, il quale ha ragione di richiedere da chi tiene la vigilanza degli istituti di emissione che si proceda senza impeti e senza debolezze.

Parmi che il senatore Pisa concordi interamente coll'azione da me esercitata relativamente allo sconto; poichè, se non siamo giunti a quell'altezza, alla quale egli mira, io procurai coll'elevare lo sconto, di equilibrare la situazione che si faceva assai difficile, di dare un avvertimento di prudenza e di arrestare quella parte non sana di speculazione la quale si andava manifestando in tali forme e con tali eccessi che l'avrebbero resa prossimamente assai pericolosa.

Noi ci trovavamo dinanzi ad un movimento di affari nel nostro paese, molto importante e in gran parte sano; e dico *in gran parte sano*, perchè le restrizioni sopravvenute non hanno prodotto disastri. Ma credo che l'azione esercitata dal Governo sia giunta in tempo appunto per impedire che questo movimento economico, questo risveglio industriale, ch'è veramente utile all'economia nazionale, deviasse dal retto cammino.

Il senatore Pisa accennò all'usanza delle proroghe nelle stanze di compensazione, che d'un tratto fu sospesa. Io non posso che lodare la Banca d'Italia per aver posto fine ad un sistema che non era conforme alla legge. Quanto al modo repentino col quale questo sistema fu corretto, esso riguarda uno di quelli atti che spettano all'Amministrazione della Banca stessa.

Mi si dice che taluni ordini in qualche piazza italiana furono più o meno esattamente intesi. Certo è che appena si manifestarono gli inconvenienti ai quali ha alluso il senatore Pisa, specialmente a Milano e a Genova, di concerto con me il Direttore generale della Banca d'Italia, mentre perseverò nel correggere il sistema che prima vigeva, e che doveva essere corretto, dispose ad un tempo perchè si procedesse in modo graduale; per forma, che come ben sa il senatore Pisa, dopo l'agitazione dei primi giorni, le cose rientrarono agevolmente nello andamento normale.

Quella agitazione poi, com'egli già accennò, fu esagerata da coloro che avevano interesse a promuovere nelle nostre Borse una perturbazione, che in massima parte si dimostrò subito artificiale; fu esagerata da coloro che ne volevano trarre profitto per premere sul Governo e per ottenere un allargamento di circolazione; fu esagerata da quanti speculano sempre sulle difficoltà vere o artificiali che si incontrano nella vita degli affari, e sono dessi quei tali che mandarono all'estero biasimevolissimi e del tutto bugiardi telegrammi che spargevano allarmi, tentando di suscitare presso le maggiori Borse timori sulla condizione delle nostre Banche e sulla nostra condizione finanziaria generale, così infondati, che in breve ora si dissiparono.

Io seguo con occhio vigile l'andamento della circolazione, ed il senatore Pisa ha riconosciuto come prestamente i Banchi rientrano nella circolazione ordinaria anche se qualche volta sono tratti ad uscirne per circostanze prevedute implicitamente dalla legge quando concedette una circolazione straordinaria di doppio grado.

È preferibile, in generale, che i Banchi non varchino i limiti della circolazione ordinaria, ma bisogna pure tenere in conto le esigenze che in certi momenti si appalesano nel movimento degli affari, rammentando che la legge col chiamare lo Stato a parte negli utili della

circolazione straordinaria, pone un freno al suo abusivo allargamento.

Quanto alla domanda speciale che mi ha rivolto l'onorevole senatore Pisa, rispetto al Banco di Napoli, mi conceda di non rispondergli in questo momento. La questione della quale si tratta, fu testè esaminata dalla Commissione di vigilanza sugli Istituti d'emissione, ed io non ebbi ancora agio di leggere i verbali delle discussioni di quella Commissione e di considerarne le proposte; perciò sarebbe prematura ogni mia dichiarazione.

Ha parlato il senatore Pisa del ritardo che si riscontra nella pubblicazione delle situazioni. Anche a me spiace e stimolai più volte i miei uffici e le direzioni degli Istituti ad affrettare la pubblicazione di esse, oggi troppo lenta. Pur troppo finora non si seppe e non si volle usare abbastanza diligenza al riguardo. Si oppongono difficoltà ch'io riconosco col senatore Pisa di poco valore: poichè mi si rispose come non convenga fidarsi alla precisione delle prime notizie telegrafiche e come siano meno complicate le situazioni che si pubblicano in altri paesi. Assicuro l'onorevole senatore che mercè nuove prescrizioni atte a raggiungere lo scopo, procurerò di soddisfare il desiderio da lui espresso, che è pure il mio, e che so partecipato giustamente da molti.

Mi ha domandato il senatore Pisa se è vero che ci siano Istituti i quali non usino deferenza agli ispettori del Ministero del tesoro. Non conosco che alcun Istituto sia venuto meno ai riguardi dovuti ai funzionari del Governo.

Certo è che la deferenza non usata ad un ispettore del Ministero del tesoro sarebbe come una deferenza non usata al ministro, e può credere l'onorevole senatore Pisa, che per l'ufficio che ho l'onore di rappresentare, non permetterei mai ad alcuno che non si usasse verso il Governo quella deferenza che è un assoluto dovere. (*Bene*).

L'onorevole senatore Pisa mi ha chiesto se io conosco che gl'istituti di emissione facciano operazioni di aggio sopra alcuni titoli. Io non l'ho mai neanche inteso a dire, e mi pare tal cosa da non doversi neppure supporre...

PISA. Domando di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*... Se egli avrà la bontà o qui o fuori di qui di accennare fatti

che mi mettano in grado di conoscere abusi così gravi stia certo che troverà in me tutta la energia necessaria per reprimerli.

Egli mi ha invitato a sorvegliare assiduamente ed efficacemente.

È ciò che procurai di fare fino ad ora; è ciò che mi propongo di fare in seguito e sempre.

Però non esageriamo, onorevole senatore; il Governo sorveglia assiduamente ed efficacemente; ma gl'istituti di emissione da parte loro non son tali che si studino di continuo di venire meno ai loro obblighi ed ai doveri che hanno, secondo la legge, verso il Governo e verso il paese.

Il Governo fa il compito suo come si conviene e secondo occorre; ma il paese deve aver fiducia non solo nell'opera del Governo, ma anche in quella di questi grandi Istituti i quali sono tanta parte del credito e dell'economia nazionale. (*Bene, approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pisa.

PISA. Volevo semplicemente spiegare meglio il mio concetto, che mi sembra essere stato frainteso dal ministro del tesoro.

Non ho parlato, lungi da me il supporlo, che gl'istituti di emissione praticino l'aggio; mi limitai a citare il fatto di giornali che parlavano dell'opera delle Banche implicata in quest'aggio; dissi che il sospetto solo è deleterio, e invocai una parola tranquillante dal ministro del tesoro.

Così pure non affermai che si manca in generale dagli istituti di emissione alla deferenza voluta agli ispettori. Citai un caso di minor deferenza usata in un istituto ad un ispettore; è questo il caso, che conosce certo l'onorevole ministro del tesoro...

BOSELLI, *ministro del tesoro*. No, no.

PISA. ... ed è stato da lui anche rilevato (come è a mia conoscenza) con parole e con lettere che ristabilivano quell'autorità che molto bene il ministro dice di non voler scindere fra ufficio d'ispezione e Ministero. Ciò detto, mi preme di dichiarare che non ho inteso assolutamente con le mie parole di voler denigrare di proposito deliberato questi nostri istituti. Anzi io mi unisco di tutto cuore al ministro nel desiderare vivamente che la loro posizione migliori; ma ho dovuto compiere altresì il dovere penoso di constatare che questo miglioramento nei nostri

istituti non si va esplicando così presto e così bene come potrebbe desiderarsi per il benessere dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Il progetto di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1900 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della Colonia ». (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proroga al 31 dicembre 1900 delle facoltà concesse al Governo del Re colla legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della Colonia ».

Leggo il progetto di legge:

Articolo unico.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1900 le facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Eritrea e per l'amministrazione della colonia.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Il progetto di legge, che consta di un solo articolo, sarà tra breve votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari ». (N. 43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 43).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

I capitani commissari saranno nominati fra i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo contabile, che soddisfino alle condizioni stabilite con regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

Il trasferimento dei predetti ufficiali nel corpo di commissariato militare, potrà aver luogo all'atto della loro promozione al grado di capitano o posteriormente alla medesima, in relazione ai posti disponibili nel ruolo organico dei capitani del corpo stesso.

(Approvato).

Art. 2.

I tenenti e sottotenenti del corpo di commissariato attualmente in servizio attivo permanente (compresi quelli in aspettativa), saranno transitoriamente conservati nei quadri del corpo stesso, e, se dichiarati idonei all'avanzamento, conseguiranno l'avanzamento ai gradi superiori.

(Approvato).

Art. 3.

I sottotenenti commissari attualmente in servizio attivo permanente e che sono dichiarati promovibili nel corpo di commissariato, vi saranno promossi tenenti contemporaneamente ai sottotenenti, di pari anzianità, dell'arma di fanteria, e coloro che già fossero stati pretermessi nella promozione per effetto della legge 28 giugno 1897, n. 225, saranno promossi tenenti, prendendo l'anzianità dei tenenti di fanteria che avevano la stessa loro anzianità nel grado di sottotenente.

(Approvato).

Art. 4.

I tenenti e i sottotenenti commissari, non idonei all'avanzamento, saranno gradatamente trasferiti nel corpo contabile e prenderanno

posto nel ruolo di questo, grado per grado, immediatamente dopo quelli di pari anzianità, che già vi si trovano iscritti.

(Approvato).

Art. 5.

Il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti delle varie armi e del corpo contabile, stabilito dall'articolo 1° precedente, non sarà applicato se non dopo che avranno conseguito il grado di capitano nel corpo di commissariato gli attuali ufficiali subalterni commissari già dichiarati o che saranno in seguito dichiarati promovibili conforme all'articolo 2.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà ora a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Poichè vedo presente l'onor. ministro dei lavori pubblici, io lo prego e prego il nostro Presidente di voler consentire che fra i progetti già approvati e che ora saranno messi in votazione, sia compreso anche uno che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento; si tratta di un progetto semplicissimo che non può dar luogo a nessuna discussione. Esso concede a taluni comuni della provincia di Porto Maurizio un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori contemplati nel rispettivo piano regolatore.

Il nostro Ufficio centrale l'ha approvato all'unanimità, il relatore, che è il nostro illustre collega, senatore Cremona, ha già pronta la relazione, che può leggersi immediatamente. È un progetto di un articolo solo, ripeto, sul quale non possono sorgere controversie.

Esprimo perciò la preghiera che, prima che il Senato si proroghi questo disegno di legge venga approvato, onde dare una legittima soddisfazione ai vivi desideri dei comuni e delle popolazioni di quella provincia.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Aderisco pienamente alla proposta del senatore Saredo.

PRESIDENTE. Sottometto all'approvazione del Senato la proposta del senatore Saredo, il quale chiede venga discusso e votato oggi stesso il progetto di legge da lui indicato e venga data facoltà al relatore dell'Ufficio centrale di leggere la relazione del progetto stesso.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, testè approvati dall'altro ramo del Parlamento per:

« Convalidazione dei decreti reali del 25 agosto e 23 ottobre 1899, coi quali fu autorizzato il prelevamento dalla somma autorizzata dalle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 per spese ferroviarie »;

« Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due disegni di legge. Il primo sarà trasmesso, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze, il secondo agli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Concessione a taluni comuni della provincia di Porto Maurizio di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori contemplati nel rispettivo piano regolatore ». (N. 38).

PRESIDENTE. Ora discuteremo, in conformità della deliberazione testè presa dal Senato, il progetto di legge che ha per titolo: « Concessione a taluni comuni della provincia di Porto Maurizio di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori contemplati nel rispettivo piano regolatore ».

Ha facoltà il senatore Cremona, relatore dell'Ufficio centrale, di dar lettura della sua relazione.

CREMONA, *relatore*, legge:

(V. Stampato N. 38-A).

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1899

PRESIDENTE. Leggo l'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere ai comuni della provincia di Porto Maurizio che ne hanno fatto domanda anteriormente al 17 novembre 1899, un nuovo termine non maggiore di cinque anni, per compiere le espropriazioni comprese nei piani regolatori edilizi adottati in base alla legge 31 maggio 1887, n. 4511, e che per dimostrati plausibili motivi non siansi potuti eseguire nel termine fissato nel decreto di approvazione del piano, o prorogato in forza della legge 6 agosto 1893, numero 450.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Questo progetto di legge che consta di un solo articolo si voterà ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi discussi o rinviati allo scrutinio segreto.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione:

Senatori votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

Il Senato approva.

Proroga al 31 dicembre 1900 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890 n. 7003 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della colonia:

Senatori votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	6

Il Senato approva.

Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari:

Senatori votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

Il Senato approva.

Convenzione con la Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo *hinterland*:

Senatori votanti	76
Favorevoli	66
Contrari	10

Il Senato approva.

Concessione ad alcuni comuni della provincia di Porto Maurizio di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori portuali e del rispettivo piano regolatore:

Senatori votanti	76
Favorevoli	68
Contrari	8

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 23 dicembre 1899 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.